

Oggetto: Avviso ai sensi del decreto di fissazione udienza comparizione parti, emesso in data 05.04.2016 dal Tribunale di Sulmona – Sezione Lavoro, nel procedimento R.G.L. n. 148/2016 con assegnazione di termine a parte ricorrente di notifica entro il 15.04.2016

**Tribunale Sulmona- Sezione Lavoro- Dott. Alessandra De Marco-
n.148/2016 R.g. Lav.**

Su decreto del 5 aprile 2016, il **Giudice Alessandra De Marco** ha disposto che copia del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza disposto dal Giudice sia notificato entro 15 aprile 2016 ai controinteressati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014-2017 di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A046 (ex a019), in riferimento alla Scuola Secondaria ed, in particolare, ai docenti inseriti per la suddetta classe concorsuale nell'Ambito Territoriale di L'Aquila.

La **Dott.ssa Daniela Cenci**, rappresentata e difesa **dall'Avv. Gabriele Tedeschi** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sulmona, alla Via Galileo Galilei n. 2, c.f.: TDS GRL 56C15 H007N, pec: avvgabrieletedeschi@cnfpec.it, fax: 0864 / 51770, ha proposto ricorso contro il **MIUR, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI L'AQUILA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, chiedendo in via cautelare

l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila per la classe di concorso A046 (ex A019) Scuola Secondaria valida per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima ricorrente in virtù della valutazione dei titoli posseduti e previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento graduatoria quindi l'accertamento della illegittimità e la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui escludono il nominativo della ricorrente, negando alla stessa la possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4, e 97 Cost., nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 241/90, il Decreto Ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti alle graduatorie ad esaurimento e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della Legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1bis d.l. 7 aprile 2004 n.97conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, la

permanenza dei docenti nella graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare . art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 42- adottata in applicazione di detta disposizione primaria che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve, quindi, ritenere illegittimo il D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati a permanere nelle graduatorie ad esaurimento un termine per esprimere consapevolmente la volontà di permanervi o meno.

I controinteressati possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge.

Come da provvedimento del 5/04/2016, si chiede cortesemente la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

Sulmona, 4 aprile 2016

Avv. Gabriele Tedeschi

